



## SETTORE SICUREZZA E SVILUPPO LOCALE

### Sportello Unico Attività Produttive

Città di Corbetta

Prov. di Milano

Tel. 0297204239/205 – Fax 029770429

**ORDINANZA nr. 46**

Corbetta, 29 Dicembre 2009

**OGGETTO: CALENDARIO APERTURE ESERCIZI COMMERCIALI  
ANNO 2010**

### IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. n. 114/98 avente per oggetto “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4 comma 4 della L. 15 marzo 1997 n. 59”;

VISTA la L.R. LOMBARDIA. 28.10.2004 n. 29;

RAVVISATA la necessità di individuare il calendario delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali per l’anno 2009, ai sensi dell’art. 11 – comma 5 – del predetto D. Lgs. 114/98;

SENTITE le Associazioni territoriali di categoria, nonché le Organizzazioni Sindacali territoriali come disposto dal ripetuto art. 11 del D. Lgs. 114/98;

VISTA la L.R. 03.04.2000, n. 22 e s.m.;

VISTA la L.R. LOMBARDIA 28 novembre 2007 n. 30, modificata dalla L.R. n.9 del 29/06/2009;

VISTO il D. L.vo 267 del 18.08.2000;

### ORDINA

Di determinare l'osservanza del seguente calendario di apertura festiva (**facoltativa**) per l'anno 2010 da parte degli operatori titolari di esercizi commerciali di medie e grandi strutture di vendita:

03 GENNAIO	1^ Domenica di saldi invernali
<b>06 GENNAIO</b>	<b>Epifania</b>
<b>10 GENNAIO</b>	<b>Domenica</b>
07 FEBBRAIO	1^ Domenica del mese
07 MARZO	1^ Domenica del mese
<b>28 MARZO</b>	<b>Domenica</b>
<b>11 APRILE</b>	<b>Domenica Festa del Perdono</b>
02 MAGGIO	1^ Domenica del mese
06 GIUGNO	1^ Domenica del mese
04 LUGLIO	1^ Domenica di saldi estivi
01 AGOSTO	1^ Domenica del mese
<b>29 AGOSTO</b>	<b>Domenica</b>
05 SETTEMBRE	1^ Domenica del mese
03 OTTOBRE	1^ Domenica del mese- Festa delle Vetrine
<b>31 OTTOBRE</b>	<b>Domenica</b>
07 NOVEMBRE	1^ Domenica del mese
28 NOVEMBRE	Ultima Domenica del mese
05 DICEMBRE	Domenica
08 DICEMBRE	Mercoledì Immacolata Concezione
12 DICEMBRE	Domenica
19 DICEMBRE	Domenica
25 DICEMBRE	Sabato S. Natale (solo mattino fino ore 13,00)

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- 1) Dovrà osservarsi chiusura domenicale e festiva ove non sia espressamente autorizzata l'apertura dalla presente ordinanza.
- 2) Tutti gli esercenti **hanno facoltà**, a loro discrezione, di osservare **mezza giornata di chiusura infrasettimanale**.
- 3) Ai sensi dell'art. 5 bis - comma 9 della L.R. n. 22/2000, l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita per l'intero anno a tutti gli **esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a mq. 250**, ad eccezione delle festività di seguito elencate: 1° Gennaio - S.Pasqua - 25 Aprile - 1° Maggio - 15 Agosto - 25 Dicembre (pomeriggio) - 26 Dicembre.
- 4) Come previsto dall'art. 5 bis - c. 4 della suddetta L.R. n. 22/2000, in ragione della necessità di garantire un servizio adeguato rispondente alle effettive esigenze degli utenti, a fronte dell'intervenuta riduzione dell'offerta su questo territorio verificatasi con la cessazione sia di impianti di panificazione che di rivendite di pane, nonché delle diverse iniziative ed eventi tradizionali in parte determinanti l'individuazione delle giornate medesime e non ritenendo utile per la collettività la limitazione commerciale in esame, **è consentita, a tutti gli esercizi del commercio al dettaglio in sede fissa di generi alimentari, la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle sole giornate domenicali e festive di apertura previste per la media e la grande distribuzione.**
- 5) L'orario di apertura e' liberamente determinato dall'esercente che potrà effettuare un massimo di **13 ore** nell'arco della giornata che va **dalle ore 07.00 alle ore 22.00**. E' pertanto **obbligatorio informare la cittadinanza dell'orario adottato apponendo idonei cartelli nel proprio esercizio ed inviando relativa comunicazione al Comune.**
- 6) Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, si applicano anche alle attività in cui la vendita è presente, anche se effettuata in modo non continuativo o non prevalente, comprese le attività di vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di produzione o a questi adiacenti.
- 7) Le presenti disposizioni, **ad eccezione del solo obbligo di informazione dell'orario di apertura e chiusura dell'esercizio**, non si applicano alle seguenti tipologie di attività, purchè esercitate in **forma esclusiva o su almeno l'80% della superficie di vendita dell'esercizio:**
  - a) rivendite di generi di monopolio;
  - b) rivendite di giornali, riviste e periodici;
  - c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
  - d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;
  - e) esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.

In caso d'inosservanza alle disposizioni di cui sopra, ai sensi dell'art. 5 ter - della L.R. Lombardia 03.04.2000 n.22, verranno applicate le seguenti sanzioni amministrative:  
da € 500,00 a € 2.000,00 per la tipologia esercizio di vicinato;  
da € 2.000,00 a € 5.000,00 per la tipologia mediastruttura di vendita;  
da € 5.000,00 a € 30.000,00 per la tipologia grandestruttura di vendita.

Visto: **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
(Malini D.ssa Maria)

**L'ASSESSORE DELEGATO**  
**ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
(Scarfò Domenico)

## **PUBBLICI ESERCIZI**

1. Viene confermato l'orario minimo e massimo di attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nei termini stabiliti dalla precedente Ordinanza n. 1 del 07.01.2004, concernente la relativa regolamentazione per l'anno 2004.
2. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura ed anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.
3. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 287/91 la presente ordinanza non si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art. 3, comma 6 della stessa legge.
4. Qualora nell'ambito di un'attività prevalente di trattenimento e svago (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni ed esercizi similari) venga svolta anche l'attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 – comma 1 – lett. c), l'orario fissato per l'esercizio dell'attività principale si applica obbligatoriamente anche all'attività complementare.
5. Tutti gli esercenti titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande, hanno facoltà, a loro discrezione, di effettuare una o più giornate di chiusura, quale riposo settimanale.
6. Tutti gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato, le eventuali variazioni, nonché l'eventuale giorno/i di chiusura settimanale. Inoltre, è fatto obbligo di rendere noto al pubblico l'orario di apertura dell'esercizio mediante apposito cartello ben visibile dall'esterno.
7. Ai fini della determinazione dei turni di apertura al pubblico nei mesi estivi, è fatto obbligo all'esercente di comunicare al Comune la chiusura per ferie nei termini stabiliti, nonchè rendere noto al pubblico il proprio turno di chiusura mediante l'esposizione di apposito cartello.
8. In occasione dei festeggiamenti della Vigilia di Natale, dell'Ultimo dell'Anno e del Sabato "Grasso" sarà possibile protrarre l'orario di apertura fino alle ore 05.00.

In caso d'inosservanza alle disposizioni di cui sopra, ai sensi dell'art. 23 - comma 2 - L.R. Lombardia 24.12.2003 n. 30 e dell'art. 17/bis - comma 3 - T.U.L.P.S.- R.D. 773/1931, verrà applicata la sanzione amministrativa da € 154,00 a 1.032,00.